

## **19 Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto (ORPAR), RS xxx**

### **19.1 Situazione iniziale**

Nel quadro della Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) il Parlamento ha deciso di introdurre contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto. Con l'ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto (ORPAR) qui proposta viene quindi attuato il mandato del legislatore. L'entrata in vigore dell'ORPAR è prevista per il 1° gennaio 2025. In virtù del nuovo articolo 86b della legge sull'agricoltura, la Confederazione può versare contributi per la riduzione dei premi di assicurazioni per il raccolto private, purché l'assicurazione copra rischi aventi un impatto su larga scala, come siccità e gelo. La nuova disposizione prevede che la Confederazione versi il contributo pari al massimo al 30 per cento dei premi direttamente all'assicuratore e che questi lo utilizzi esclusivamente per ridurre l'importo dei premi degli agricoltori assicurati. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e gli oneri per il versamento dei contributi, il loro importo e la franchigia minima degli assicurati. Trattandosi di una misura di finanziamento iniziale, i contributi in oggetto sono limitati a otto anni.

### **19.2 Sintesi delle principali modifiche**

Si tratta di una nuova ordinanza. Lo strumento dei contributi per la riduzione dei premi dell'assicurazione per il raccolto viene introdotto sulla base dell'articolo 86b LAgr.

### **19.3 Commento ai singoli articoli**

#### **Sezione 1: Disposizioni generali**

##### *Articolo 1 Oggetto*

L'obiettivo principale della nuova misura è migliorare la copertura del rischio di fluttuazione dei raccolti a causa delle condizioni meteorologiche. Concretamente si tratta di ridurre i premi delle assicurazioni per il raccolto mediante un finanziamento iniziale e di migliorare la penetrazione di tali assicurazioni nel mercato.

##### *Articolo 2 Portata e importo del contributo*

Questo sostegno è limitato a prodotti assicurativi che coprono il rischio di siccità o gelo. Questi rischi hanno un impatto su larga scala e colpiscono contemporaneamente un gran numero di produttori. Il contributo è versato nel quadro dei crediti autorizzati.

Danno diritto al contributo soltanto i premi assicurativi che proteggono le rese delle colture contro i rischi siccità e/o gelo. La riduzione può essere concessa sia per i premi assicurativi che coprono danni quantitativi (= calo del volume del raccolto) sia per quelli che coprono danni qualitativi (= diminuzione dei parametri qualitativi del raccolto quali aspetto esteriore, tenore, peso per ettolitro, ecc.). Oltre ai rischi che danno diritto al contributo (gelo e/o siccità) la polizza assicurativa può coprire anche rischi che non danno diritto al contributo. Tuttavia, danno diritto al contributo soltanto le quote dei premi assicurativi che proteggono le rese delle colture contro i rischi gelo e/o siccità. Possono essere sostenuti sia i premi di assicurazioni di indennizzo sia quelli di assicurazioni indicizzate. Per altri rischi, come ad esempio il rischio di grandine, non è previsto alcun sostegno.

I contributi ammontano al 30 per cento del premio assicurativo che dà diritto al sostegno. Coprono i costi di transazione. Pertanto, i contributi federali non hanno l'effetto indesiderato di sostenere indirettamente metodi di produzione non adeguati alle condizioni locali e non competitivi, il che sarebbe contrario agli obiettivi generali della nuova politica agricola.

Se i fondi a disposizione non sono sufficienti per il versamento dei contributi, in deroga all'aliquota di contributo di cui al capoverso 2 i contributi da versare sono ridotti proporzionalmente.

## **Sezione 2: Esigenze**

### *Articolo 3 Esigenze relative al gestore*

Il presente articolo garantisce che i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto siano versati soltanto ai richiedenti che gestiscono in prima persona un'azienda e che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate o ricevono pagamenti diretti in quanto azienda d'estivazione. In questo modo la misura è in linea con una produzione agricola sostenibile nonché rispettosa dell'ambiente e degli animali. Poiché gli assicuratori sono tenuti a verificare se gli agricoltori hanno diritto ai contributi prima della stipulazione dei contratti (cfr. art. 7), le disposizioni devono essere adempiute nell'anno precedente l'anno di contribuzione, in modo che l'UFAG possa trasmettere agli assicuratori dati aggiornati sugli agricoltori o sulle aziende che hanno diritto ai contributi.

Contrariamente a quanto avviene nel settore dei pagamenti diretti per le superfici situate nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare, non c'è alcuna base legale la quale preveda che le superfici all'estero possano essere sostenute con un contributo per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto. Pertanto si definisce esplicitamente che i contributi sono concessi soltanto per le superfici ubicate sul territorio svizzero.

### *Articolo 4 Esigenze relative all'assicurazione sul raccolto*

*Capoverso 1 lettera a:* le assicurazioni per il raccolto devono essere offerte da compagnie di assicurazione autorizzate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA per il ramo assicurativo B9 «Altri danni ai beni» (ogni danno subito dai beni causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento) e pertanto devono adempiere le esigenze di questo organismo di controllo. La presente disposizione consente di evitare che l'UFAG sia responsabile della verifica della conformità dei prodotti assicurativi presenti sul mercato per i quali viene concesso il contributo.

A seconda del tipo di assicurazione, il contraente e la compagnia di assicurazione possono concordare liberamente la somma assicurata o il valore di risarcimento (= rendimento atteso) sulla base di dati empirici. La Confederazione non stabilisce alcuna esigenza, nemmeno per quanto concerne il livello minimo di copertura. Questo perché quanto più flessibile è l'aspetto della copertura assicurativa (p.es. assicurazione possibile su base particellare), tanto meno lo strumento entra in concorrenza con altre misure preventive di gestione del rischio, come ad esempio la scelta di colture e varietà robuste o l'installazione di sistemi di irrigazione. Inoltre, ciò promuove la concorrenza e l'innovazione nel mercato delle assicurazioni e riduce significativamente il dispendio della Confederazione associato al controllo.

*Capoverso 2:* lo scopo primario dei contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto è mitigare le conseguenze di eventi estremi, che finora si sono spesso tradotte anche in richieste finanziarie allo Stato. Le aziende agricole che non stipulano un'assicurazione nonostante la riduzione dei premi prevista dallo Stato non hanno diritto ad altri aiuti federali per risarcire eventuali danni (cfr. art. 86b capoverso 5 LAgr). Ad esempio, in caso di gelo e siccità non è più possibile ricevere alcun sostegno finanziario sotto forma di mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale secondo l'ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura. Un sostegno retroattivo in ambito assicurativo non è possibile.

Per garantire che lo strumento non abbia l'effetto indesiderato di entrare in concorrenza con misure di prevenzione come la scelta di colture e varietà robuste o l'installazione di sistemi di irrigazione, a seconda del tipo di assicurazione è richiesta una franchigia minima del 15 per cento della somma assicurata o del valore di risarcimento. Si è deciso di applicare questa aliquota perché le esperienze maturate all'estero hanno evidenziato che se la franchigia è troppo alta gli agricoltori tendono a non prendere in considerazione l'opzione della riduzione del premio.

## **Sezione 3: Procedura**

### *Articolo 5 Domanda dell'assicuratore e contratto*

*Capoverso 1:* con la notifica, la compagnia di assicurazione conferma che la sua offerta adempie le esigenze di cui all'articolo 4. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 capoverso 1, l'UFAG verifica se la compagnia di assicurazione è inclusa nell'elenco di quelle autorizzate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA per il ramo assicurativo B9 «Altri danni ai beni». In caso affermativo, l'UFAG stipula un contratto con l'assicuratore.

*Capoverso 2:* se sono adempiute le esigenze di cui all'articolo 4, l'UFAG stipula un contratto con l'assicuratore in cui devono essere disciplinati almeno i seguenti aspetti:

- a. obbligo di conservazione per tutte le registrazioni e tutti i documenti;
- b. modello delle prove attuariali;
- c. tenore e periodicità del resoconto;
- d. controlli da parte dell'UFAG;
- e. protezione dei dati.

Questi punti consentono all'UFAG di disporre della documentazione necessaria per svolgere i controlli indispensabili ai fini di un'esecuzione conforme al diritto nonché per eseguire verifiche successive in caso di problemi o dubbi. Nel contratto devono essere disciplinati almeno i seguenti aspetti:

- a. obbligo di conservazione per tutte le registrazioni e tutti i documenti:
  - l'assicuratore deve conservare in modo sicuro tutte le registrazioni e tutti i documenti per 10 anni dalla fine dell'ultimo anno della concessione del contributo;
- b. modello delle prove attuariali;
- c. tenore e periodicità del resoconto:
  - entro rispettivamente il 28 febbraio 2029 e il 28 febbraio 2033, l'assicuratore deve presentare all'UFAG tutte le prove attuariali, cioè le prove tecniche relative all'assicurazione rilevanti per la definizione dei premi assicurativi,
  - nell'ambito del suddetto termine deve inoltre presentare un rapporto che contenga i seguenti dati:
    1. una sintesi degli sviluppi a livello nazionale e cantonale degli ultimi quattro anni o almeno a partire dalla disponibilità dei dati, ovvero
      - a. il numero dei contratti di assicurazioni per il raccolto nonché dei contratti con riduzioni dei premi che hanno comportato un indennizzo in caso di sinistro,
      - b. per la parte dell'assicurazione per la quale viene concessa una riduzione dei premi, laddove possibile, per ogni coltura:
        - tutta la superficie utile assicurata e la somma assicurata totale,
        - la tariffa applicata,
        - la somma media assicurata,
        - la somma dei premi e degli indennizzi in caso di sinistro,
        - le cifre caratteristiche, segnatamente i premi pagati rispetto alla somma assicurata totale e il rapporto con gli ettari assicurati complessivamente nonché tra gli indennizzi e i premi,
    2. una sezione in cui sono abbozzati altri sviluppi e le difficoltà riscontrate,
  - l'UFAG può trasmettere i documenti a terzi a condizione che siano necessari per l'esecuzione di un mandato d'esame in cui si analizzi se i premi sono adeguati ai rischi e se dopo l'introduzione del contributo federale non siano aumentati in misura sproporzionata. L'assicuratore può esprimersi sui risultati del mandato d'esame;
  - l'UFAG può utilizzare i documenti per la sorveglianza, la valutazione e il resoconto sui contributi per la riduzione dei premi di assicurazioni per il raccolto giusta l'articolo 86b LAgr;
- d. controlli da parte dell'UFAG:
  - prima del versamento dell'importo residuo in virtù dell'articolo 9 lettera b, l'UFAG, o un ente da esso incaricato, svolge i seguenti controlli:

1. un esame a campione per verificare se le aziende ai cui gestori è stata concessa una riduzione dei premi sono incluse nell'elenco delle aziende di cui all'articolo 6,
  2. un esame a campione sulla conformità delle polizze assicurative alle esigenze di cui agli articoli 4 e 7 capoverso 4 nonché sulla conformità dei dati dell'elenco di cui all'articolo 8 capoverso 2 lettera a alle rispettive polizze assicurative, in particolare per quanto riguarda l'importo della riduzione dei premi versato,
- nel quinto anno dall'autorizzazione giusta l'articolo 5, entro il 28 febbraio l'assicuratore deve presentare all'UFAG i documenti per l'esame delle cifre attuariali o tecniche relative all'assicurazione,
  - l'assicuratore deve consentire all'UFAG l'accesso ai documenti e il controllo di libri e registri nonché di altri documenti pertinenti,
  - nel contratto si indica che gli assicuratori possono utilizzare i dati (cfr. elenco dei numeri RIS all'art. 6) unicamente allo scopo di verificare se le aziende hanno diritto ai pagamenti diretti.

*Capoverso 3:* dopo aver ricevuto il contratto firmato l'UFAG pubblica sulla sua pagina Internet i dati di contatto degli assicuratori in quanto compagnie con assicurazioni per il raccolto ai sensi dell'articolo 4 affinché gli agricoltori possano avervi accesso.

*Capoverso 4:* l'assicuratore annuncia immediatamente all'UFAG se non sono più adempiute le esigenze relative all'assicurazione per il raccolto di cui all'articolo 4.

Panoramica sui tre livelli di controllo previsti:

1. dopo aver ricevuto la domanda di contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto da parte dell'assicuratore, l'UFAG verifica se gli assicuratori sono autorizzati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA per il ramo assicurativo B9 «Altri danni ai beni» (tutti i danni materiali causati da grandine, gelo o qualsiasi altra causa). Per i dettagli vedasi il commento all'articolo 4 capoverso 1;
2. ogni anno, prima di versare l'importo residuo ai sensi dell'articolo 9 lettera b, l'UFAG, o un organismo da esso incaricato, verifica a campione
  - se le aziende che hanno beneficiato di una riduzione del premio sono state incluse nell'elenco delle aziende ai sensi dell'articolo 6,
  - se le polizze assicurative sono conformi alle esigenze di cui agli articoli 4 e 7 capoverso 4 e se le indicazioni contenute nell'elenco secondo l'articolo 8 capoverso 2 lettera a, in particolare l'importo della riduzione dei premi concessa, corrispondono alle rispettive polizze assicurative.

Ogni quattro anni, vale a dire la prima volta entro la fine di febbraio 2029 e la seconda volta entro la fine di febbraio 2033, l'UFAG incarica un perito esterno di riesaminare e valutare l'efficacia della misura sulla base delle prove attuariali elencate (cfr. art. 5 cpv. 2). I documenti che gli assicuratori devono presentare sono menzionati nel contratto stipulato tra l'assicuratore e l'UFAG.

#### *Articolo 6 Elenco delle aziende di gestori aventi diritto alla riduzione*

*Capoverso 1:* per avere diritto al contributo i gestori devono adempiere le esigenze di cui all'articolo 3. A garanzia della protezione dei dati l'UFAG trasmette agli assicuratori autorizzati soltanto un elenco dei numeri aziendali dei gestori, ovvero i numeri RIS (numero di registrazione non significativo di 8 cifre) del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) di cui alla legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica. Sulla base di questo elenco gli assicuratori possono verificare se gli agricoltori hanno diritto al contributo per la riduzione dei premi prima di stipulare i contratti assicurativi. L'elenco deve essere trasmesso agli assicuratori al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno di contribuzione, in modo che possano avvalersene per allestire le polizze assicurative. L'inoltro del modulo di richiesta vale come domanda di riduzione dei premi.

*Capoverso 2:* l'elenco dei numeri RIS serve agli assicuratori per verificare se un assicurato ha diritto ai pagamenti diretti e quindi a una riduzione dei premi. L'UFAG stipula un contratto con gli assicuratori nel

quale è indicato, tra le altre cose, che essi possono utilizzare i dati soltanto per tale scopo (cfr. art. 5 cpv. 3 lett. e).

#### *Articolo 7 Procedura di domanda e stipulazione dell'assicurazione*

*Capoverso 1:* affinché un gestore possa manifestare all'assicuratore il proprio interesse a stipulare un'assicurazione per il raccolto autorizzata e confermare, in particolare, di aver presentato una domanda di riduzione dei premi, su richiesta l'assicuratore mette a disposizione un modulo ad hoc.

I fondi o i sistemi cantonali per l'indennizzo di perdite del raccolto possono essere sostenuti soltanto se sono assicurati presso l'assicuratore e se per le rispettive particelle è stata stipulata una polizza.

*Capoverso 2:* il gestore inoltra all'assicuratore il modulo di richiesta firmato in cui conferma di aver presentato una domanda di riduzione dei premi e di adempiere le esigenze di cui all'articolo 3. Indica inoltre il suo numero aziendale RIS. L'inoltro del modulo di richiesta all'assicuratore vale come domanda di riduzione dei premi.

*Capoverso 3:* prima della stipulazione della polizza assicurativa l'assicuratore controlla se l'azienda è inclusa nell'elenco di cui all'articolo 6. Con questa disposizione si evita che gli agricoltori beneficino di una riduzione dei premi senza averne diritto.

*Capoverso 4:* le indicazioni minime nella polizza assicurativa o la documentazione del contratto (elementi utili ai fini dell'identificazione dell'assicuratore e dell'agricoltore, data di inizio e di fine del contratto, superficie assicurata, somma assicurata, franchigia, importo del premio, importo della riduzione dei premi concessa, ecc.) consentono di fare un controllo incrociato tra le polizze assicurative e le informazioni contenute nella richiesta di fondi dell'assicuratore e quindi di verificare l'esattezza di quest'ultima.

#### *Articolo 8 Fatturazione all'UFAG*

Gli assicuratori devono poter allestire una lista definitiva degli agricoltori che hanno ricevuto una riduzione dei premi nell'anno di contribuzione, senza che questa sia soggetta a continue modifiche. Sono tenuti a inoltrarla all'UFAG entro il 30 giugno dell'anno di contribuzione. Se un agricoltore stipula un contratto dopo questa scadenza, non ha diritto ad alcun contributo.

Sulla base di tutte le informazioni aggiornate sugli agricoltori che hanno beneficiato della riduzione del premio, entro il 30 giugno gli assicuratori presentano all'UFAG una fattura annuale. I documenti allegati alla fattura (informazioni ai fini dell'identificazione dell'agricoltore, rischi coperti, superfici assicurate e importo del contributo concesso per ogni coltura, importo totale dei premi per i quali è concesso un contributo e importo totale del contributo concesso) consentono all'UFAG di identificare inequivocabilmente gli agricoltori che hanno beneficiato della riduzione del premio, di conoscere l'importo totale della riduzione del premio concessa a ciascuno di essi e di effettuare un primo controllo di plausibilità dell'importo della riduzione del premio concessa a ciascun agricoltore sulla base dei rischi coperti e delle superfici delle colture interessate.

#### *Articolo 9 Versamento dei contributi all'assicuratore*

Il primo versamento, sotto forma di acconto pari al 75 per cento al massimo dell'importo dovuto, consente di bilanciare meglio il ciclo di liquidità dell'assicuratore, di ridurre il rischio di carenza di liquidità e quindi di adempiere correttamente le esigenze della FINMA anche perché il versamento avviene praticamente poco prima dell'esborso dell'assicuratore, ossia poco prima della concessione della riduzione dei premi agli agricoltori assicurati. Il termine consueto per il pagamento dei premi da parte degli agricoltori è fissato generalmente a fine giugno. L'UFAG versa l'importo residuo a fine novembre per avere il tempo di effettuare i controlli annuali prima del versamento finale agli assicuratori. In questo modo, l'importo finale dovuto può essere ridotto se viene riscontrata un'infrazione durante i controlli. I contributi possono essere erogati solo fino a concorrenza dell'importo massimo del credito autorizzato. Se il credito non è sufficiente, l'importo residuo viene ridotto proporzionalmente secondo la lettera b.

*Art. 10 Misure amministrative dell'UFAG*

In caso di sospetto di infrazione da parte dell'assicuratore o del gestore, l'UFAG avvia un'indagine e adotta le necessarie misure amministrative ai sensi dell'articolo 169 LAgr.

**Sezione 5: Disposizioni finali**

*Articolo 11 Esecuzione*

L'UFAG esegue l'ordinanza.

*Articolo 12 Disposizioni transitorie*

*Capoverso 1:* nel primo anno di attuazione dell'ordinanza il termine per la presentazione della notifica da parte dell'assicuratore, anziché al 31 agosto dell'anno precedente ai sensi dell'articolo 5, è fissato al 15 gennaio 2025.

*Capoverso 2:* nel primo anno di attuazione dell'ordinanza il termine per la trasmissione da parte dell'UFAG dell'elenco degli agricoltori aventi diritto ai contributi, anziché al 31 dicembre dell'anno precedente ai sensi dell'articolo 6, è fissato al 31 gennaio 2025.

*Articolo 13 Entrata in vigore e validità*

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Ai sensi del numero III capoverso 3 della modifica LAgr, questa misura ha effetto per otto anni dall'entrata in vigore della legge. L'ordinanza si applica pertanto sino al 31 dicembre 2032.

**19.4 Ripercussioni**

19.4.1 Confederazione

Partendo dal presupposto che la penetrazione nel mercato di prodotti che coprono i rischi su larga scala aumenterà in modo significativo a seguito della nuova misura e tenendo conto di una franchigia del 15 per cento, si può ipotizzare che i costi di cofinanziamento per la Confederazione ammonteranno in media a circa 5 milioni di franchi all'anno nel periodo 2025-2028. È prevista una valutazione della misura la prima volta quattro e la seconda volta otto anni dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza. Per i rischi di gelo e siccità la Confederazione non risarcirà alcun danno alle aziende agricole che non hanno stipulato un'assicurazione nonostante il sostegno statale ai premi (cfr. art. 86b cpv. 5 LAgr).

La misura a tempo determinato è attuabile soltanto se può essere realizzata nel modo più semplice possibile e con un dispendio amministrativo ridotto al minimo. Per semplicità i contributi vengono versati dagli assicuratori. La procedura è quindi analoga a quella prevista per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattia. Per l'UFAG vi sarà comunque un dispendio amministrativo supplementare in relazione all'autorizzazione, al pagamento e al controllo delle domande di contributi, che sarà tuttavia compensato internamente.

19.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione in quanto i Cantoni non sono coinvolti nei compiti esecutivi per la riduzione dei premi.

19.4.3 Economia

Queste assicurazioni promuovono l'imprenditorialità poiché se il reddito è meno volatile vi è la possibilità di destinare una quota maggiore di liquidità a varie strategie. Secondo lo studio commissionato dall'UFAG, una riduzione dell'importo dei premi del 30 per cento genera un effetto leva dell'ordine di 80-180 franchi. In altre parole, ogni franco di premio ridotto assicura un valore agricolo di 80-180 franchi.

#### 19.4.4 Ambiente

La misura non ha alcun impatto sull'ambiente. Aiuta tuttavia gli agricoltori a tutelarsi meglio dai rischi rappresentati dagli eventi meteorologici.

#### 19.5 Rapporto con il diritto internazionale

I contributi statali per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto sono considerati sovvenzioni ai sensi del diritto dell'OMC e la loro concessione è disciplinata in particolare dall'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (RS 0.632.20 Allegato 1A.3, AoA). Dato il loro vincolo diretto con la produzione, i contributi devono essere intesi come sovvenzioni con un effetto distorsivo sul commercio ai sensi dell'AoA e devono essere attribuiti alla cosiddetta Amber Box. Questa contiene le sovvenzioni con effetto distorsivo sulla produzione o sul commercio e prevede un limite massimo. I 5 milioni di franchi all'anno prospettati non comportano il superamento, da parte della Svizzera, del suo limite massimo nel quadro dell'Amber Box. Di conseguenza, la misura è fondamentalmente compatibile con il diritto dell'OMC. I contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto non soddisfano i criteri della Green Box, nella quale sono ammessi i contributi statali alle assicurazioni sul reddito, ma non quelli vincolati alla produzione (cfr. allegato 2 paragrafo 7 AoA). I contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto sono notificati presso l'OMC.

Le riforme in atto da tempo all'interno dell'OMC mirano a trasformare le misure di sostegno interno con effetto distorsivo sul commercio classificate nell'Amber Box in misure di sostegno svincolate dalla produzione classificate nella Green Box. La misura in oggetto è finanziata con fondi nell'ambito dei pagamenti diretti. Poiché la maggior parte dei pagamenti diretti è classificata nella Green Box, è necessario trasferire risorse finanziarie da questa all'Amber Box. Ciò pone delle criticità alla luce degli sforzi profusi finora sul piano internazionale per realizzare le suddette riforme. In questo senso, è positivo che si tratti di un finanziamento iniziale limitato a otto anni.

L'ordinanza non ha ripercussioni sul diritto bilaterale tra la Svizzera e l'UE.

#### 19.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025 ed è valida sino al 31 dicembre 2032. Le disposizioni transitorie fissano i termini di cui agli articoli 6 e 7 applicabili nel 2025.

#### 19.7 Basi legali

Con l'articolo 86b LAgr il legislatore ha conferito al Consiglio federale la facoltà di versare contributi per la riduzione dei premi di assicurazioni per il raccolto private, purché l'assicurazione copra rischi aventi un impatto su larga scala, come siccità e gelo.

A complemento dell'articolo 177 LAgr, l'articolo 86b capoverso 4 LAgr contiene la disposizione di delega che consente al Consiglio federale di emanare disposizioni di esecuzione.